

CORSO AGGIORNAMENTO GEV Bosco

Relatori: Dott. forestale Cecilia Ardesi
Dott. forestale Elena Zanotti

Brescia, 18 dicembre 2023



Regione
Lombardia

Perché esiste una definizione normativa di bosco?

Non esiste infatti una definizione normativa di stagno, palude, prato o di altri ecosistemi




Un po' di storia

La prima legge forestale italiana è la 3917 del 20 giugno 1877. Essa introdusse la tutela dei boschi montani e le «prescrizioni di massima» forestale.


Solo 124 anni dopo, lo Stato definirà giuridicamente cosa sia bosco col d.lgs. 227/2001 ora sostituito dal d.lgs.34/2018 (Testo Unico Forestale TUF).

Vediamo cosa è successo nel frattempo.



Nel 1923 nacque il vincolo idrogeologico, per ridurre il problema dell'erosione favorita dai forti disboscamenti permessi dalla L. 3917/1877, che dimezzarono la superficie forestale italiana in 25 anni.

Il vincolo, che richiedeva un'autorizzazione per scavi e disboscamenti, fu apposto su elenchi di particelle catastali (mappali), in aree montane o comunque a rischio di erosione.



Nel 1939, con la L. 1497 sulla “Protezione delle bellezze naturali”, nasceva il “vincolo paesaggistico”, che però fino al 1985 veniva apposto solo ad aree individuate e delimitate con uno specifico decreto ministeriale, motivato. Un esempio, la zona di Costalunga, tutelata nel 1961.

<https://www.cartografia.servizirl.it/viewsiba/>



Tali vincoli riguardavano un perimetro in cartografia o un elenco di particelle catastali (“mappali”) e pertanto riguardavano un territorio, nel cui poteva esserci bosco, ma non vi era la necessità di definire quest’ultimo con una legge

Nel 1985 però la c.d. “Legge Galasso” (L. 431/1985) estese, fra l’altro, a tutti i boschi il “vincolo paesaggistico” della L. 1497/1939, vietando inoltre, salvo autorizzazione, qualsiasi intervento che potesse modificare il paesaggio, tranne il “taglio colturale”.



Da qui l’esigenza di definire con estrema precisione i concetti di “bosco” (ossia di “bene vincolato”) e di “taglio colturale”.

Il bosco è quindi vincolato

La definizione di bosco è necessaria perché la legge dello Stato ha esteso a tutti i boschi il “vincolo paesaggistico”. L’attuale riferimento normativo è il decreto legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Tutti gli interventi di “modifica” del bosco richiedono il rilascio di una “autorizzazione paesaggistica”, tranne:

- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia;
- gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio (es. pista forestale per esbosco).

«Bosco» e «Taglio colturale»

- Solo nel 2001 lo stato italiano ha definito in legge cosa sia “bosco” (art. 3 d. lgs. 221/2001), poi sostituito con d. lgs 34/2018. Prima di allora diverse regioni si erano dotate di una propria definizione di bosco. In Lombardia ciò avvenne con la l.r. 80/1989.
- Contemporaneamente, nasce anche il concetto, tutto italiano, di “arboricoltura da legno” proprio per escludere pioppeti e altre colture arboree intensive di tipo «industriale» dal “vincolo paesaggistico”.
- Per definire “taglio colturale” si fa riferimento a quanto conforme alle “prescrizioni di massima e di polizia forestale”, che fino ad allora erano valide solo sui boschi soggetti a vincolo idrogeologico (anche se in Lombardia erano già state estese a tutti i boschi dal 1976).

DEFINIZIONE DI BOSCO ADESSO

- Per le **materie di competenza esclusiva dello stato** (tutela del paesaggio) il bosco è definito: **dall'art. 3 comma 3 del D. lgs. 34/2018** « Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»
- Le Regioni, **per quanto di competenza**, ai sensi comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 34/2018, possono adottare una definizione integrativa. Il bosco, in **Lombardia** è, quindi, definito da:
 - ✓ art. 42 della L.R.31/2008 - Definizione di bosco-
 - ✓ D.G.R. 8/2024 del 8 marzo 2006 –Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco-


DEFINIZIONE DI BOSCO

Si considerano bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale caratterizzate simultaneamente:

D. lgs. 34/2018	L.R.31/2008
qualsiasi stadio di sviluppo	<ul style="list-style-type: none">• colonizzazioni spontanee oltre 15 anni in montagna e 5 in pianura (in assenza di PIF)• In presenza di PIF ciò che è riportato nel piano, fatto salvo palesi errori
estensione superficie ≥ 2000 mq	estensione superficie ≥ 2000 mq
copertura del suolo $\geq 20\%$	copertura del suolo $\geq 20\%$
larghezza media > 20 m	larghezza media > 25 m

D.G.R. 8/2024 del 08.03.2006: DEFINIZIONE DI BOSCO

- **Larghezza del Bosco:** è pari a **25 m** ed è la larghezza della formazione vegetale e viene calcolata in base alla distanza dei lati esterni dei fusti (all'altezza del colletto) sommata alla chioma virtuale pari a 2,50 m per ogni lato



- **Copertura del bosco:** rapporto tra la somma delle proiezioni a terra delle chiome degli alberi e/o arbusti e la superficie dell'area interessata;
- **Soprassuoli residuali:** qualora, a seguito di parziale trasformazione di una superficie boscata, la superficie residua risulti inferiore a 2000 mq non può più essere considerata bosco e quindi va conteggiata ai fini della determinazione degli interventi compensativi;
- **Rimboschimenti e Imboschimenti:** sono classificati bosco ad attecchimento avvenuto;

NON SONO BOSCO

D. lgs. 34/2018

giardini pubblici o privati, le alberature stradali, i nocciuleti e castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura

L.R.31/2008

gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; i filari arborei, i parchi e i giardini; gli orti, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura

le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico, selvicolturale

le colonizzazioni spontanee, in assenza di PIF, di specie arboree o arbustive su terreni non boscati quando il processo è in atto da meno di 15 anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di 5 anni per i restanti comuni.



Gli impianti di arboricoltura da legno (nella foto, pioppo/noce) sono piantagioni intensive finalizzate esclusivamente alla produzione; non sono classificati come “bosco” e pertanto non sono vincolati. A fine turno possono essere tagliati e sradicati senza alcuna autorizzazione.



Non è bosco la vegetazione:

- di specie esotiche cresciute su aree dismesse, senza possibilità di evoluzione;
- su cave e discariche senza idonee condizioni ecologiche e tecniche;
- che colonizza le aree in corrispondenza di scarpate e margini di strade, ferrovie e canali, se costituita da specie esotiche o cultivar ornamentali;
- su gallerie, se il terreno di riporto esplorabile dalle radici non è idoneo alle piante;
- su edifici fuori terra, come i «tetti verdi» (foto a lato).

NON SONO BOSCO: D.G.R. 8/2024 del 08.03.2006

- Superfici di estensione < 2000 m² che interrompono la continuità del bosco:
 - superfici agricole, compresi i frutteti
 - edifici e aree di pertinenza, compresi parchi e giardini



BOSCO: in presenza di PIF

Ai sensi comma 6 art. 42 della L.R.31/2008 i piani di indirizzo forestale individuano e delimitano le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se previsto nell'aggiornamento del piano stesso.

Aree assimilate a bosco

- Sono assimilate (= vincolate per legge) a bosco le seguenti aree, normalmente prive di alberi:
 - le radure (aree con vegetazione erbacea, stagni, rocce affioranti ecc.) completamente circondate da bosco, vaste fino a 2.000 m²;
 - le aree temporaneamente prive di vegetazione per:
 - tagli di utilizzazione (tagli colturali previsti dalla normativa);
 - incendi;
 - avversità biotiche (= causate da essere viventi, insetti, altri parassiti) o abiotiche (= causate da eventi ambientali non biologici: trombe d'aria, alluvioni, frane, slavine ecc.)
 - i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (aree che è obbligatorio rimboschire ad esempio per misure di compensazione o mitigazione).

La radura fino a 2.000 m² è "bosco" a tutti gli effetti di legge



Altre precisazioni.....

- Sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco **non influiscono:**
 - i confini amministrativi;
 - i confini di proprietà o catastali;
 - le classificazioni urbanistiche e catastali;
 - la viabilità agro-silvo-pastorale;
 - la restante viabilità quando le chiome delle piante che si trovano sui due lati possono toccarsi;
 - i corsi d'acqua minori;
- A esempio, se due lotti di vegetazione arborea od arbustiva di 1.500 mq ciascuno fossero divisi da una strada agricola, l'area è considerata bosco.

Nel Geoportale della Lombardia trovate uno strato informativo «Carta forestale (perimetro del bosco» che definisce, fino a prova contraria, le aree qualificate bosco.

<https://www.geoportale.regione.lombardia.it/>



VIEWER GEOGRAFICO 2D - GEOPORTALE



TRASFORMAZIONE DEL BOSCO:

art. 8 D. lgs. 34/2018

art.43 L.R.31/2005

Ogni intervento che comporti la **trasformazione del bosco** è **vietato** fatte salve le **autorizzazioni rilasciate**



TRASFORMAZIONE DEL BOSCO:

art. 8 D. lgs. 34/2018

art.43 L.R.31/2005

La trasformazione di bosco richiede 2 o più autorizzazioni:

- Paesaggistica (ai sensi art. 146 del D. lgs. 42/2004), senza la quale non viene rilasciata l'autorizzazione forestale;
- Forestale (qualora l'area sia soggetta anche a vincolo idrogeologico, serve anche [l'autorizzazione idrogeologica](#)).

Trasformazione bosco- fini forestali (art. 43 L.R.31/2008):

D.G.R. VIII/675 del 21/09/2005 e s.m.i.

Criteria per la Trasformazione del Bosco e per i relativi Interventi Compensativi

1.3) Definizione di trasformazione di bosco e casi particolari

Si intende per **trasformazione di bosco** ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato a un uso diverso da quello forestale.

Quindi la trasformazione del bosco non è legata al taglio degli alberi, ma alla **destinazione diversa da quella forestale** dell'area soggetta a intervento.

Per cui è trasformazione di bosco ad esempio la costruzione di una villetta in una radura di superficie inferiore a 2000 m², mentre non costituiscono trasformazione di bosco né il taglio raso, né gli altri tagli di utilizzazione ecc. che rientrano fra le "attività selvicolturali" (art. 50 l.r. 31/2008; art. 7 D.Lgs. 34/2018), se condotti in osservanza del R.R. 5/07 (Norme Forestali Regionali).

Anche la realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale comporta la trasformazione del bosco. Tuttavia, se la strada è prevista dall'apposito piano VASP, i costi di compensazione si riducono o si annullano e la realizzazione della strada stessa può essere anche finanziata con contributi pubblici



Trasformazione bosco- fini forestali (art. 43 l.31/2008):

D.G.R. VIII/675 del 21/09/2005 e s.m.i.

Criteri per la Trasformazione del Bosco e per i relativi Interventi Compensativi

2.1) Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere preceduta da valutazioni di ordine selvicolturale, idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e ambientale.

Nelle aree con particolare tutela previste dalla U.E. (ZPS, ZSC ecc.) tutti gli interventi di trasformazione del bosco sono soggetti a valutazione d'incidenza.

Tutte le trasformazioni di bosco devono obbligatoriamente essere precedute da una valutazione delle possibili alternative.

TRASFORMAZIONE BOSCO TERRITORI PROVVISI DI PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

art. 43 commi 6 L.R.31/2005

Si applicano le norme specifiche previste dal piano stesso.

I **PIF** in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione:

- delimitano le **aree** dove la **trasformazione può essere autorizzata**;
- definiscono le **modalità e limiti**, anche quantitativi **per le autorizzazioni** alla trasformazione di bosco.

I **PIF** stabiliscono:

- le tipologie;
- le caratteristiche qualitative e quantitative;
- la localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa.

IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE: art. 48 L.R.31/2005

Raccordi con la pianificazione territoriale

- ✓ - Il PIF costituisce **specifico piano di settore** del **piano territoriale di coordinamento** della provincia cui si riferisce.

- 3. - Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. **La delimitazione delle superfici a bosco** e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei (PIF) sono immediatamente esecutive e **costituiscono variante agli strumenti urbanistici**.

- 4. - Nei **parchi regionali** il **PIF** **sostituisce il piano attuativo di settore boschi** di cui all'art. 20 della l.r. 86/1983

IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE: Art. 5 NTA PIF

Superfici assoggettate al PIF

Le NTA del PIF si applicano:

- Alle superfici forestali intese quali aree coperte da bosco delimitate dalla cartografia del PIF
- alle superfici forestali come definite dalla legislazione vigente in caso di palesi errori, nella individuazione cartografica di cui sopra, riscontrati in sede di dettaglio mediante verifica di campo. Restano invece escluse nel periodo di validità del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree od arbustive su terreni non boscati, nonché, l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale, determinando nuovo bosco solo se così previsto nelle modifiche o varianti del piano stesso (ora a seguito aggiornamento del PIF).
- Le altre formazioni vegetali non costituenti bosco ai sensi di legge (ad es., siepi e filari) nonché i tematismi indicati nelle tavole del PIF (ad es. carte delle destinazioni, carte degli interventi, ecc.) hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione necessari per l'esercizio delle attività di gestione da parte dell'Ente Forestale (ai fini del presente PIF, la Provincia) e per attività di formazione di programmi operativi.

IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE: art. 50 comma 6 L.R.31/2005

Modelli selvicolturali

I **MODELLI SELVICOLTURALI** indicano il tipo di trattamento compatibile col tipo forestale e con la destinazione selvicolturale e stabiliscono in dettaglio le caratteristiche del taglio (es. forma e dimensioni della tagliata), i parametri riguardanti il trattamento (lunghezza turno, lunghezza periodo di curazione, diametro recidibilità, numero di matricine) e altri accorgimenti ritenuti utili per la buona gestione selvicolturale

IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE: art. 50 comma 6 L.R.31/2005

Applicazione dei modelli selvicolturali (ALLEGATO 3 NTA)


I **modelli selvicolturali** definiti nei piani di indirizzo forestale, all'allegato 3 delle NTA, recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e **vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali.** Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale.

IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE: Art. 6 NTA PIF

Classificazione dei soprassuoli

Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza della Provincia secondo le caratteristiche ecologiche e quelle colturali.

La distribuzione territoriale dei soprassuoli così classificati è riportata nella **Tavola 3 – Carta delle tipologie forestali.**



IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

NTA Titolo IV

Disposizioni relative alla Trasformazione dei boschi

Art. 29 - Interventi di trasformazione del bosco - generalità

La **trasformazione del bosco** è assentibile attraverso il rilascio **dell'autorizzazione** prevista dall'art. 43 della L.R. n. 31/2008 nei limiti e secondo le modalità di cui al presente PIF.

IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

NTA Titolo IV

Disposizioni relative alla Trasformazione dei boschi

LEGENDA

Rapporto di compensazione

- 1:1
- 1:2
- 1:3
- 1:4
- 1:5

Boschi trasformabili per PUBBLICA UTILITA'



Boschi NON TRASFORMABILI

Vincoli di tipo paesaggistico (D. Lgs. 42/04, art 142, lett. b, c)

Zone altimetriche ISTAT

- COLLINA
- PIANURA

Area di indagine del PIF



IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

NTA Titolo IV

Disposizioni relative alla Trasformazione dei boschi

Art. 44 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il PIF individua alla **Tav. 10 – Carta della localizzazione degli interventi compensativi** le aree **all'interno** delle quali eseguire prioritariamente gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco.


LEGENDA

- Aree boscate

- REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SELIVOLTURALI A FINALITÀ COMPENSATIVA
- Proprietà forestali pubbliche (Ambito primario)
- Riqualificazione boschi a funzione di ricostituzione ambientale (Amb. secondario)
- Riqualificazione boschi a funzione paesaggistica (Ambito secondario)
- Riqualificazione boschi a funzione naturalistica (Ambito secondario)

- RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI
- Rete ecologica principale (Ambito primario)
- Rete ecologica secondaria (Ambto secondario)

- REALIZZAZIONE DI NUOVI BOSCHI NELL'AMBITO DI PLIS
- Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Ambito terziario)



Fase applicativa nella definizione del soprassuolo boscato

Rilievo in sito

Verificare sul PIF se **l'area** è classificata bosco, eventualmente verificare se **l'area** erroneamente non è stata classificata bosco, ma possedeva tutti gli elementi definiti dall'art. 42 l.r. 31/08 e/o dell'art. 3 comma 3 del D.lgs.34/18 prima del 2000.

- in caso di dubbio in merito all'estensione ed alla larghezza ricorrere a rilevazioni strumentali.
- in caso di dubbio in merito alla copertura del suolo effettuare un rilievo di dettaglio e calcolare con l'utilizzo di strumenti informatici ed ortofoto la percentuale di copertura della proiezione delle chiome al suolo.
- La continuità tra un filare arboreo (non classificato bosco) con il soprassuolo boscato non contribuisce ad aumentare la superficie boscata.

Fase applicativa nella definizione del soprassuolo boscato

Determinare l'**origine** del popolamento: FORMA DI GOVERNO

Governo a fustaia: gli alberi che compongono il popolamento provengono dallo sviluppo di semi (rinnovazione gamica). Secondo l'allegato A del R.R. 5/07 la componente di alberi nati da seme deve essere >70%.

Governo a ceduo: gli alberi (polloni) che compongono il popolamento provengono da gemme presenti sulla ceppaia (rinnovazione agamica). Secondo l'allegato A del R.R. 5/07 la componente di ceppaie deve essere >60%.

Nel caso in cui l'estensione del bosco d'alto fusto sia piccola non è possibile assimilarlo al ceduo circostante.

Distinguere, se entrambi presenti, l'estensione del ceduo e dell'alto fusto sia analiticamente che graficamente.



II TAGLIO (COLTURALE) DEL BOSCO





Consiste nel taglio di (poche o tante) piante finalizzato a ricavare legname o a eliminare quelle morte, malate o pericolose, mediante precise tecniche che hanno lo scopo di permettere o favorire la “rinnovazione naturale” del bosco, ossia la sua rigenerazione attraverso la nascita di nuove piante.

Il taglio (colturale del bosco) pertanto non comporta il cambio di destinazione d'uso del suolo: bosco è e bosco rimarrà.




Il «governo» del bosco: ceduo e fustaia

Come si rinnova un bosco?

Gli alberi del bosco si possono rigenerare fondamentalmente in due modi:

- Per seme (rinnovazione gamica): nasce un nuovo individuo, geneticamente diverso dal genitore;
- Per “polloni”, ossia tramite l’emissione di nuovi germogli dalla ceppaia dopo il taglio dell’albero (rinnovazione **a**gamica); il germoglio è ovviamente geneticamente identico alla pianta tagliata




La rinnovazione per seme

- Tutte le piante, come gli animali, cominciano a produrre seme al raggiungimento di una certa età che possiamo chiamare di “maturità sessuale”.
- Il “seme” può semplicemente cadere per gravità o essere trasportato dal vento o da animali; se trova condizioni ambientali idonee (luce, umidità, acidità e sostanze nutritive del terreno, assenza di altri vegetali competitori ecc.) germina e dà origine a una nuova piantina.



- Le ghiande cadono per gravità, ma possono essere portate lontano dagli scoiattoli.
- Nelle piante con frutti carnosì (biancospino, sambuco ecc.) il seme è disperso dagli animali
- Altre piante hanno un “seme” che può essere trasportato lontano dal vento (aceri, tigli, carpini), anche per chilometri (es. pioppi, salici)

La rinnovazione per polloni



Diversi tipi di pollone: a) polloni caulinari proventizi b) polloni caulinari avventizi B) pollone radicale (da Cappelli, 1991)

Pollone: pianta nata da una ceppaia direttamente dalle gemme presenti alla base della pianta (p. proventizio), da tessuti cicatriziali (p. avventizio) o da radici (p. radicale).



fustaia



ceduo

Il glossario del regolamento forestale 5/2007 fornisce delle indicazioni precise sui casi dubbi, in funzione della massa legnosa presente a maturità:

<i>Percentuale in massa legnosa fuori terra ("epigea") a maturità</i>											
Componente a ceduo	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Componente a fustaia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Per il regolamento forestale è:	Fustaia				Misto		Ceduo				

Dal ceduo si ricava piccoli tronchi e quindi legna da ardere o paleria



Dalla fustaia si ricavano grossi tronchi e quindi legname da opera

Fustaia o alto fusto

- Un bosco “governato” (= gestito) ad “alto fusto” è formato da piante che sono lasciate crescere fino a raggiungere grandi dimensioni prima di essere tagliate.
- Con il taglio le piante muoiono e le nuove piantine nate da seme sostituiscono la precedente generazione.
- Ovviamente, per far crescere le plantule è necessario creare uno spazio di dimensioni tale da dare ad esse la luce necessaria.



Taglio a buche



Con un «taglio a buche» l'Uomo si procura il legname permettendo al bosco di «rinnovarsi», imitando ciò che accade naturalmente nelle foreste vergini


In Lombardia il «taglio a buche» è ammesso fino a 1.000 m² (planimetrici) in tutti i boschi d'alto fusto che abbiano raggiunto il «turno minimo»




Negli anni successivi, nella «**buca**» crescono le nuove piantine. Sarà poi possibile tagliare altri alberi nella corona circolare attorno



a) Fustaia adulta



b) Dopo taglio secondario e sementazione



c) Dopo taglio di sgombero




Tagli successivi

- Con il “trattamento” per “tagli successivi” si riduce la densità delle piante in tutto il bosco.
- Fra un taglio e l’altro passano 5-10 anni.
- Questo tipo di taglio, che porta alla formazione di un bosco “coetaneo”, è adatto a quelle piante il cui seme non è in grado di spostarsi di molto e necessitano o tollerano la “**mezz’ombra**”, come alcune querce, il faggio, l’abete rosso.

Taglio a strisce


- Nel “taglio a strisce” gli alberi sono tagliati per file e la rinnovazione si concentra anch’essa nelle file.
- Si applica più o meno negli stessi casi dei tagli successivi, ma è più semplice da gestire e si causano meno danni alla rinnovazione
- Porta anch’esso alla formazione di un bosco coetaneo

**SCHEMA DI
TAGLIO RASO
A STRISCE**





Taglio saltuario

- Nel “taglio saltuario”, si entra in bosco spesso e si tagliano le poche piante “mature”, morte, deperenti, sovrannumerarie presenti per ettaro.
- Questo tipo di taglio porta alla formazione di un bosco “disetaneo”.
- Si tratta quindi di una situazione artificiale, adatta ai boschi di specie che amano o tollerano l’ombra.
- E’ particolarmente adatta ai piccoli proprietari che necessitano di ricavare dal bosco poche piante ogni anno.



Fustaia coetanea o disetanea

- Una fustaia può essere “coetanea” quando tutti gli alberi hanno più o meno la stessa età o “disetanea” quando sono presenti nel bosco alberi di tutte le età.
- Vi possono essere ovviamente situazioni intermedie. Le foreste vergini sono formate da nuclei di decine o centinaia di piante coetanee, nate tutte insieme dopo un evento traumatico del bosco. Ma poiché di questi eventi ne capitano ogni anno sparsi, la foresta nel suo complesso è disetanea.



Contrassegnatura



Nelle fustaie le piante da abbattere sono contrassegnate togliendo un pezzo di corteccia (specchiatura) a cui segue normalmente un contrassegno col “martello forestale”.

Il contrassegno permette di risalire al tecnico che ha individuato le piante.

Ogni pianta è contrassegnata due volte: ad altezza d’Uomo (130 cm) e al colletto (al suolo)



Regole di taglio nella fustaia

- Le Norme Forestali Regionali impongono regole finalizzate a favorire la rinnovazione per seme.

Sono stabiliti quindi:

- ✓ un turno minimo: compreso fra 40 e 120 anni a seconda della specie (le piante più giovani non producono buon seme e potrebbero ricacciare dalla ceppaia trasformando il bosco in ceduo);
- ✓ un'estensione massima della tagliata (1.000 m², tranne per alcuni boschi di specie particolarmente eliofile: es. pino silvestre 2.000 m²)
- ✓ non esiste il concetto di “turno massimo” né di “stagione silvana”.

Il bosco ceduo

- Se dal bosco vogliamo ricavare prevalentemente legna da ardere o per paleria, è opportuno puntare sul “governo” (= gestione) a ceduo.
- Il bosco ceduo è un bosco formato da piante che, dopo il taglio, si rigenerano per polloni, cioè per ricacci dalla ceppaia.






Turno

La “capacità pollonifera”

- La capacità di emettere “polloni” dalla ceppaia dipende da diversi fattori, fra i quali importanti:
 - ✓ Specie: le conifere non emettono polloni; alcune latifoglie ne emettono molti (es. robinia) altre meno;
 - ✓ Età: piante troppo giovani o troppo vecchie non emettono polloni;
 - ✓ Condizioni vegetative: piante malate non li emettono;
 - ✓ Periodo di taglio: il ricaccio è massimo se il taglio è stato fatto durante il riposo invernale;
 - ✓ Modalità di taglio: tagli fatti male limitano il riscoppio;
- L’età del bosco al momento della ceduzione è chiamato “turno” («durata del ciclo di coltivazione»).
- Il taglio del ceduo è un ciclo che si ripete ogni 15-30 anni.

IL TAGLIO




SI

Taglio basso
spiovente a
«fetta di salame»




SI!



NO

Taglio
alto



NO

Taglio doppio
convergente
a «bocca di lupo»

Regole di taglio del ceduo

- Le Norme Forestali Regionali impongono regole al taglio del ceduo finalizzate a favorire il riscoppio dei polloni.

Sono stabiliti quindi:

- ✓ un turno minimo: compreso fra 6 e 20 anni a seconda della specie;
- ✓ un turno massimo per quelle specie che oltre i 50 anni perdono la capacità pollonifera (es. querce);
- ✓ un numero minimo di matricine (50/90 piante ad ettaro) da rilasciare, ben conformate;
- ✓ un periodo di taglio o “**stagione silvana**” (fra il 15 di ottobre e il 31 marzo a quota inferiore a 600 metri).

Matricine e riserve

- Dopo un certo numero di tagli anche le ceppaie muoiono e non emettono più polloni è pertanto necessario sostituire le ceppaie con altre.
- Ciò può avvenire mediante una fase intermedia, ossia mediante il mantenimento in bosco di un certo numero di piante chiamate “matricine” o, se di specie diverse da quella del ceduo, “riserve”.
- Matricine e riserve sono piante, preferibilmente nate da seme, che non sono tagliate al momento della ceduzione, ma rimangono per poter svolgere tre funzioni:
 - ✓ Sostituire in futuro le ceppaie morte (quindi saranno a loro volta ceduate ed emetteranno polloni);
 - ✓ Produrre seme e far nascere così altre future matricine (fatto indispensabile se il “turno” è inferiore alla maturità sessuale;
 - ✓ Tutela ambientale: anti erosiva del suolo, paesaggistica e naturalistica.



RISERVA

RISERVA

RISERVA

Nei cedui il tecnico è solito contrassegnare le matricine / riserve con un bollo o meglio con un anello di vernice rossa (alcuni Enti usano il bianco), in modo tale che si vedano da ogni lato e non siano tagliate per errore





Anche la ramaglia può essere tritурata e usata a finalità energetiche, ma che fare della ramaglia non esboscata?



Sì!

Spesso la cosa migliore da fare con le ramaglie è tritarle e lasciarle decomporre sul suolo; infatti:

- sono ricche di elementi minerali che possono tornare nel suolo;
- permettono la formazione di humus;
- arricchiscono di necromassa il bosco.

Bisogna solo evitare di coprire le ceppaie e le **plantule** (giovani piantine nate da seme)

Ma un trituratore
costa e non può
arrivare ovunque ...





Un'altra soluzione è formare tanti piccoli mucchi che nell'arco di alcuni anni si decompongono. Anche qui, bisogna solo evitare di coprire le ceppaie e le plantule.

La ramaglia deve essere tagliata in pezzi lunghi non più di 1m o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a 20 cm, in pezzi lunghi non più di 2m e distribuito sull'area interessata al taglio

È vietato:

- localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvopastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;
- realizzare andane di dimensioni superiori a 15 m di lunghezza e 5 m di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a 5 metri steri.

DIRADAMENTO O UTILIZZAZIONE?

- Si intende per “utilizzo” un taglio colturale e razionale di maturità del bosco. È costituito da cinque fasi: abbattimento, prima lavorazione, concentramento, esbosco e riordino dell’area tagliata. In questi tagli è necessario rispettare il “turno minimo” ossia non si possono tagliare le piante prima di una certa età
- Si intende per “diradamento” un taglio con riduzione del numero di alberi presenti in giovani popolamenti, sia in fustaia (spessina, perticaia) sia in ceduo, con criteri di selezione atti a favorire il concentramento della produzione legnosa in individui di qualità ed ad aumentare la stabilità fisica degli alberi e del soprassuolo. Fra un intervento e l’altro devono comunque passare un certo numero di anni.



Utilizzazione



Diradamento in giovane fustaia di abete rosso. Dopo il diradamento il bosco non ha bisogno di rinnovarsi



Bosco di robinia e ciliegio tardivo prima del diradamento



Bosco di robinia e ciliegio tardivo dopo il diradamento. Si vedono le coppie di ciliegio tardivo che hanno ricacciato stentatamente

Procedure per la richiesta di taglio bosco

Le procedure sono diverse a seconda che si voglia:

- effettuare un intervento conforme a quanto previsto dal regolamento (“**attività conformi**”)
- chiedere una deroga per casi particolari e specifici (“**attività in deroga**”). Queste ultime dovrebbero costituire una rara eccezione rispetto alle precedenti e vanno sempre autorizzate.

Le procedure sono anche differenti a seconda che si intervenga:

- in un’area protetta (parco o riserva)
- o nel restante territorio.

L’ente forestale competente è il parco o la riserva; nel resto del territorio la comunità montana; in mancanza, la Provincia di Sondrio e, nel resto della Lombardia, Regione.

Altri casi di “silenzio assenso”

Il r.r. 5/2007 prevede, a integrazione di quanto previsto dalla l.r. 31/2008, che i seguenti interventi di taglio colturale possano avvenire previa autorizzazione, soggetta a “silenzio assenso” in caso di mancata comunicazione da parte dell’ente forestale entro **60** giorni dalla presentazione a SITaB:

- Tagli colturali “in deroga” o “non conformi” ai sensi dell’art. 7 del r.r. 5/2007 (ai sensi del comma 1 lettera c sono comprese tutte le altre casistiche in cui nel r.r. 5/2007 si parla di “autorizzazione”);
- Tagli colturali di boschi da seme (art. 17 comma 2 bis).

Esempi di tagli “in deroga” o “non conformi”:

- Per prevenire pericolo di caduta delle piante, si chiede di mantenere un numero di matricine inferiore al minimo consentito;
- Interventi in boschi percorsi dal fuoco
- Rilascio di ramaglia sparsa sul suolo in boschi non in rinnovazione

Segnalazione certificata di inizio attività

- Il r.r. 5/2007 prevede che in tutti gli altri casi gli interventi di taglio possano avvenire subito dopo la presentazione di una “segnalazione certificata di inizio attività” presentata a SITaB.
- L’ente forestale, in caso di “accertata carenza dei requisiti e dei presupposti”, può bloccare i lavori o imporre prescrizioni entro 60 giorni.
- L’ente può bloccare i lavori o impartire prescrizioni anche dopo i 60 giorni in caso di:
 - false dichiarazioni;
 - danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica.

Tagli presso edifici, strade, opere idrauliche ed elettrodotti

- I tagli manutentivi:
 - ✓ nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità;
 - ✓ nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti;
 - ✓ in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica;
 - ✓ sotto gli elettrodotti

possono essere eseguiti con modalità tecniche differenti rispetto ai tagli nei restanti boschi.

- È sufficiente una “segnalazione certificata di inizio attività” anche nelle aree protette.

Procedure per attività selvicolturali CONFORMI alle NFR				
IL PIF è approvato?	Aree protette: parchi naturali, riserve regionali (con o senza siti natura 2000)	Altre zone comprese nei parchi regionali	Siti natura 2000 esterni ad aree protette	Restante territorio regionale
NO	Autorizzazione		SCIA	
SI	Autorizzazione acquisibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni in caso di mancata risposta da parte dell'ente			

Procedure per attività selvicolturali CONFORMI alle NFR				
IL PIF è approvato?	Aree protette: parchi naturali, riserve regionali (con o senza siti natura 2000)	Altre zone comprese nei parchi regionali	Siti natura 2000 esterni ad aree protette	Restante territorio regionale
NO	Autorizzazione		SCIA	
SI	Autorizzazione acquisibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni in caso di mancata risposta da parte dell'ente			

FUNZIONARIO DGA - Brescia - Ultimo accesso 07-12-2023 16:33:55

Il mio profilo Preferiti Cerca Procedimenti Altre ricerche Applicazioni

Cerca Azienda

Cognome Titolare/Legale Rappresentante	Nome Titolare/Legale Rappresentante	Stato Fascicolo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	TUTTI
CUAA	Ragione Sociale	P. Iva
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provincia	Comune	Ultima Lavorazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cerca Azienda

1 - REGIONE LOMBARDIA - MILANO - (MI)
80050050154
Ultima modifica fascicolo: 17/01/2022

Visualizza

SITAB2

SITAB2 SITAB2

Ricerca e Scarico Dati Denuncia di Taglio Denuncia di Impianto

Cerca denunce assegnate

Scarico Dati

Questa è la pagina d'accesso dell'applicativo per la denuncia di taglio bosco che dal 9/02/2021 è accessibile dal portale SISCO

<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>

Nel Geoportale della Lombardia, lo strato «**Ubicazione tagli boschivi**» permette a tutti di visualizzare le denunce di taglio presentate dal 1° marzo 2011 al giorno prima.

The screenshot displays the Lombardia Geoportal interface. At the top, a search bar contains the text "inverno e". Below it, a search results box shows "Mostra risultati ricerca per inve...". The main map area shows an aerial view of a rural landscape with a red arrow pointing to a specific location. On the left, a panel titled "Gestisci contenuto" (Manage content) lists various filters for woodcutting denunciations, with "DENUNCE TAGLIO - ultimi 15 giorni" (Woodcutting denunciations - last 15 days) selected. On the right, a panel titled "DENUNCE TAGLIO - ultimi 15 giorni" displays the details for a specific denunciation:

DENUNCE TAGLIO - ultimi 15 giorni	
ID_DENUNC	220577
PROCEDURA	SCIA (ex DIA)
ANNO	2021
DATA	1/21/2021, 1:00 AM
MASSA_MC	3.75
SUPERF_HA	0.1
SUPERF_MQ	1000
NUM_SPECIE	1
SPECIE	ROBINIA
ETA_PIANTE	25
TIP_SPECIE	LATIFOGLIE
GOVERN_BOS	CEDUO

At the bottom left, a small text box reads "Ortofoto 2018 - proprietà esclusiva di AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura".

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Funzioni e attività Art.1bis L.R. 9/2005

1. Il servizio di vigilanza ecologica è attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività, svolte dalle guardie ecologiche volontarie:

....

c) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e con il Servizio nazionale della Protezione civile
Art.9 L.R. 9/2005

...

4) Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare **dell'Arma** dei Carabinieri nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti:

a) la tutela **dell'ambiente** forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla protezione della natura ed **all'assetto** del territorio;

b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) ;....

SANZIONI E CONTROLLI

Art. 61 L.R.31/2008

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dai carabinieri forestali, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale.

1 bis. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite:**(modifica 2023)**

a) alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale;

b) ai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali abilitati dagli enti di appartenenza all'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.

SANZIONI E CONTROLLI

Art. 61 L.R.31/2008

- Le sanzioni sono stabilite dall'art. 61 della l.r. 31/2008.
- L'importo viene aggiornato ogni 3 anni secondo il tasso di inflazione ISTAT; [l'ultimo aumento è avvenuto alla fine del 2022](#) e sono in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è stato dell'1,141%.
- Ogni anno la Regione estrae almeno il 2% delle richieste di taglio presentate per un controllo, che dal 2020 è fatto dai Carabinieri forestali. Sono ovviamente possibili controlli extra sul restante 98% di «denunce».

Danno o irregolarità	Comma di riferimento
Taglio senza denuncia e/o senza autorizzazione	5
Taglio ceduo senza rilascio di matricine	6
Taglio ceduo con matricine brutte	6
Mancata contrassegnatura piante a invecchiamento indefinito (che però sono individuabili)	6
Taglio matricine o piante a invecchiamento indefinito contrassegnate dal parco	8
Ramaglia non correttamente accatastata	6
Ceppaie tagliate male	6
Taglio su superficie maggiore di quanto permessa ma ben fatto	6
Taglio di quantità di legno maggiore di quanto permessa ma ben fatto	6
Taglio o distruzione della rinnovazione forestale	9
Mancato rispetto turno minimo	6
Impianti a fune non autorizzati o non rimossi a permesso scaduto	11

Novità 2023

5 septies. Chi esegue attività selvicolturali senza averne titolo in base alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h bis) (le categorie di soggetti titolati a svolgere attività selvicolturali per finalità diverse *dall'autoconsumo familiare e le soglie dimensionali oltre le quali solo tali soggetti possono operare*), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di bosco o frazione di esso.

5 octies. Chi non rispetta le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee o di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori disciplinate ai sensi dell'articolo 50, comma 5, lettera h ter) (le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee e di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori.(180)00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di infrastruttura o di sentiero), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450, h bis);

[ART 61.pdf](#)

Sanzioni amministrative per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 61, comma 8 della l.r. 31/2008 (valori in vigore dal 1° gennaio 2023)				
	Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)			
	Piccole	Medie	Grandi	Eccezionali
	20-25-30-35-40	45-50-55-60-65	70-75-80-85-90-95	100 e oltre
GRUPPO BOTANICO				
Gimnosperme a crescita lenta: <i>Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata</i>	€ 243,34	€ 521,45	€ 869,08	€ 1,390,53
<i>Altre Pinacee, Cupressacee</i>	€ 173,81	€ 382,40	€ 625,74	€ 973,37
<i>Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus</i>	€ 278,11	€ 556,21	€ 938,60	€ 1,529,58
<i>Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone</i>	€ 173,81	€ 451,92	€ 799,56	€ 1.355,77
<i>Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e) della l.r. 31/2008</i>	€ 15,99	€ 31,98	€ 47,97	€ 63,96

SITI UTILI

Rapporto sullo Stato delle Foreste, che illustra ogni anno la situazione del mondo forestale in Lombardia

<https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-alle-filiere/foreste-legno/rapporto-stato-delle-foreste>

La principale normativa forestale in Lombardia

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Boschi-e-foreste/normativa-boschi-e-foreste/principale-normativa-forestale/principale-normativa-forestale>

SITaB e Geoportale, come usarli

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8QWOxK2EYrYIUr2I3Y_nBvIKfZvh-Dvb

Geoportale della Lombardia

<https://www.geoportale.regione.lombardia.it/>



Grazie per l'attenzione